



***Delega unica agli intermediari per l'utilizzo dei servizi on line dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione***

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **Dispone**

#### **1. Oggetto**

- 1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni attuative dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, concernente il modello unico di delega agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'accesso ai servizi *on line* resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

#### **2. Definizioni**

- 2.1 Ai fini del presente provvedimento si intende per:
- a) “area riservata”, una delle aree dei siti *internet* dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, entrambe accessibili previa autenticazione digitale oppure, nei casi previsti, tramite le credenziali *Entratel* o *Fisconline* rilasciate dall'Agenzia delle entrate;
  - b) “credenziali”, gli strumenti (codici e procedure) per l'identificazione digitale necessari ad accedere alla propria area riservata. I cittadini possono utilizzare esclusivamente quelli definiti all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione Digitale (“CaD”) ovvero SPID, CIE, CNS;
  - c) “servizio Entratel”, il servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;

- d) “servizio Fisconline”, il servizio telematico di cui al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e dai soggetti di cui al comma 2-ter del medesimo articolo;
- e) “intermediario”, uno dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, registrati al servizio *Entratel*;
- f) “Cassetto fiscale”, la sezione dell’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella quale ciascun contribuente può consultare le proprie informazioni fiscali;
- g) “Cassetto fiscale delegato”, il servizio attraverso il quale un intermediario può consultare le informazioni contenute nel Cassetto fiscale dei soggetti dai quali abbia preventivamente ricevuto una specifica delega;
- h) “servizi di Fatturazione elettronica”, l’insieme delle funzionalità di ausilio al processo di fatturazione elettronica rese disponibili attraverso il portale “Fatture e corrispettivi”, che è la sezione dell’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate accessibile ai contribuenti titolari di partita IVA e ai loro intermediari appositamente delegati;
- i) “acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale”, il servizio che consente, agli intermediari sprovvisti di delega per la consultazione del Cassetto fiscale delegato, l’acquisizione degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità e dei dati necessari per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
- j) “EquiPro”, la sezione dell’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate-Riscossione accessibile dagli intermediari per utilizzare i servizi *on line* dell’Ente;
- k) “servizi *on line* dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”, l’insieme delle funzionalità rese disponibili nella sezione “EquiPro” attraverso le quali un intermediario può accedere alla consultazione e alla gestione della posizione debitoria dei soggetti dai quali abbia preventivamente ricevuto una specifica delega;
- l) “FEA CIE”, firma elettronica avanzata realizzata secondo il modello di crittografia a chiavi asimmetriche, basata sul certificato contenuto nella Carta di Identità Elettronica (CIE).

### **3. Contenuto della delega**

#### **3.1 La delega contiene le seguenti informazioni:**

- il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell’intermediario;
- i servizi *on line* oggetto di delega o revoca, come individuati al successivo punto 4;
- la data di conferimento o di revoca della delega.

- 3.2 Le informazioni di cui al punto precedente, che rappresentano il contenuto minimo della delega, con la descrizione dei servizi delegabili, sono riportate nel *fac-simile* allegato al presente provvedimento (allegato1), disponibile sui siti *internet* dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

#### **4. Servizi delegabili**

- 4.1 Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei servizi *on line* tra quelli di seguito elencati:
- a) la consultazione del Cassetto fiscale delegato;
  - b) uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:
    - consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
    - consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
    - registrazione dell'indirizzo telematico,
    - fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,
    - accreditamento e censimento dispositivi;
  - c) l'acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
  - d) i servizi *on line* dell'area riservata dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
- 4.2 I servizi di cui al punto precedente sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari, ad eccezione dei servizi di "fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche" (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022) e di "accredитamento e censimento dispositivi" (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016), che possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari. In tale ipotesi, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati esclusivamente dal contribuente mediante la modalità di cui al successivo punto 6.2.
- 4.3 Qualora la delega venga successivamente estesa ad altri servizi *on line*, sarà pubblicata, nell'apposita sezione dei siti *internet* dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, una nuova versione del *fac-simile* con la descrizione aggiornata dei servizi delegabili e ne sarà data relativa comunicazione.

#### **5. Conferimento e durata della delega**

- 5.1 La delega è conferita ad un massimo di due intermediari. In tale ipotesi, è trasmessa all'Agenzia delle entrate una comunicazione per ciascun intermediario delegato, con le modalità previste al punto 6.
- 5.2 Qualora i dati relativi al conferimento della delega siano comunicati con una delle modalità di cui al successivo punto 6.3, l'intermediario acquisisce la delega in formato cartaceo, unitamente ad una copia del documento di identità

- del delegante, o in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta dal delegante nel rispetto del CaD.
- 5.3 Se la delega è conferita dal rappresentante legale (tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno, genitore) o dall'erede del contribuente, l'intermediario acquisisce anche idonea documentazione da cui si evince la qualità di rappresentante legale o di erede.
- 5.4 La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.

## **6. *Modalità di comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega all'Agenzia delle entrate***

- 6.1 Ai fini dell'attivazione, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati all'Agenzia delle entrate.
- 6.2 La comunicazione di cui al punto precedente è effettuata direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità *web* resa disponibile nella sua area riservata dell'Agenzia delle entrate.
- 6.3 In alternativa, la comunicazione di cui al punto 6.1 è effettuata dall'intermediario delegato:

- a) mediante la trasmissione di un *file* xml sottoscritto dal contribuente con:
1. firma digitale;
  2. FEA CIE;
  3. FEA realizzata utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nel paragrafo 2 delle specifiche tecniche di cui all'allegato 2 del presente provvedimento. In tal caso, il *file* è sottoscritto anche con la firma digitale dell'intermediario delegato che, in tal modo, attesta il conferimento della delega ricevuta e autentica la firma del delegante.

Le caratteristiche delle firme elettroniche citate ai numeri precedenti sono descritte nel paragrafo 2 delle specifiche tecniche di cui all'allegato 2 del presente provvedimento. Il *file* xml è generato tramite il *software* di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle entrate ovvero secondo le citate specifiche tecniche. In tal caso, l'intermediario utilizza una funzionalità *web* di invio "puntuale", resa disponibile nella sua area riservata dell'Agenzia delle entrate, ovvero un servizio di invio "massivo".

Nel caso in cui sia effettuata con la modalità descritta al precedente numero 3, la comunicazione contiene, oltre alle informazioni elencate al punto 3.1, anche gli estremi del documento di identità del delegante;

- b) mediante l'erogazione ai propri assistiti di un servizio *web* per il conferimento della delega, realizzato a seguito della stipula di apposita convenzione tra l'intermediario stesso e l'Agenzia delle entrate. In particolare, il servizio di conferimento è finalizzato a formare la delega come documento informatico che il delegante sottoscrive con FEA. La FEA è realizzata mediante un processo al quale l'Agenzia delle entrate partecipa identificando il firmatario,

mediante CIE o SPID, nel momento in cui quest'ultimo conferma l'intenzione di autorizzare l'intermediario all'utilizzo dei servizi allo stesso delegati. L'intermediario che intenda adottare tale modalità di comunicazione deve aver superato le verifiche di cui all'Appendice C delle specifiche tecniche di cui alla precedente lett. a), tese ad accertarne le necessarie capacità tecnologiche. Eventuali aggiornamenti alle citate specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione dei siti *internet* dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e ne sarà data relativa comunicazione.

- 6.4 Qualora il contribuente sia un soggetto titolare di partita IVA ovvero un soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati esclusivamente con la modalità di cui al punto 6.2 ovvero, dall'intermediario delegato, mediante la trasmissione di un *file* xml sottoscritto dal contribuente stesso o dal rappresentante legale con la modalità di cui al punto 6.3, lett. a), numero 1 (firma digitale).
- 6.5 Le deleghe i cui dati sono comunicati con le modalità di cui ai punti 6.2 e 6.3, lett. b) sono immediatamente attive. Le deleghe i cui dati sono comunicati con le modalità di cui al punto 6.3, lett. a) sono attive quando è resa disponibile la ricevuta con l'esito delle operazioni di acquisizione e verifica dei *file* trasmessi.
- 6.6 L'attivazione, il rinnovo, la revoca e la rinuncia ad una delega sono comunicate al delegante attraverso una notifica tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CaD (App IO). Un'apposita comunicazione è, inoltre, resa disponibile sia al delegante che all'intermediario delegato nella loro area riservata dell'Agenzia delle entrate.

## **7. Rinnovo**

- 7.1 È possibile richiedere il rinnovo di una delega non ancora scaduta, in assenza di variazioni della stessa.
- 7.2 La richiesta di rinnovo è comunicata con le modalità previste al punto 6 a decorrere dal novantesimo giorno antecedente la data di scadenza originaria della delega.
- 7.3 Il rinnovo di una delega non determina la revoca della stessa ma prolunga la sua efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della scadenza originaria.

## **8. Revoca e rinuncia**

- 8.1 La revoca di una delega attiva può essere comunicata in qualunque momento, dal contribuente o per il tramite di un intermediario, con le modalità previste al punto 6.
- 8.2 La variazione di uno o più dati di una delega attiva comporta la revoca di quest'ultima e, contestualmente, l'attivazione della nuova delega con i dati

variati. In tal caso, la scadenza della nuova delega decorre dalla data di attivazione della stessa.

- 8.3 La rinuncia ad una delega attiva è effettuata in relazione a tutti i servizi delegati ed è comunicata dall'intermediario delegato, in qualunque momento, utilizzando una specifica funzionalità *web* resa disponibile nella sua area riservata dell'Agenzia delle entrate. La rinuncia è immediatamente efficace.

## **9. *Obblighi dell'intermediario delegato***

- 9.1 Gli intermediari utilizzano i servizi delegati previa accettazione, nella propria area riservata dell'Agenzia delle entrate, delle condizioni di utilizzo dei predetti servizi. Con l'accettazione di tali condizioni l'intermediario si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite per effetto del conferimento della delega per le sole finalità connesse allo svolgimento dell'incarico professionale e a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali.
- 9.2 Gli intermediari conservano, fino al decimo anno successivo alla data di revoca o di scadenza, le deleghe acquisite, unitamente alla documentazione usata per l'identificazione del delegante e per l'eventuale attestazione della condizione di rappresentante legale (tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno, genitore) o erede, e individuano uno o più responsabili per la gestione delle deleghe. I documenti informatici acquisiti e/o trasmessi in formato elettronico sono conservati nel rispetto delle norme del CaD.
- 9.3 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
- numero progressivo e data della delega o della revoca;
  - codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del delegante;
  - estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega o della revoca.
- 9.4 L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite, anche presso le sedi degli intermediari. Qualora siano riscontrate delle irregolarità nella gestione delle deleghe o delle revoche si procede, tra l'altro, alla revoca di cui all'articolo 8, comma 1, lett. h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano, inoltre, ferme la responsabilità civile e l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

## **10. *Trattamento dei dati personali***

- 10.1 Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) n. 2016/679. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n.

2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 21 del decreto legislativo n. 1 del 2024, il quale stabilisce che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate le modalità di attuazione della delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi *on line* dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

- 10.2 Per le attività connesse alla gestione delle deleghe ai servizi di cui al punto 4.1. lett. a), b) e c), l’Agenzia delle entrate assume la qualifica di Titolare del trattamento dei dati personali.
- 10.3 Per le attività connesse alla gestione delle deleghe al servizio di cui al punto 4.1 lett. d), l’Agenzia delle entrate-Riscossione assume la qualifica di Titolare del trattamento dei dati personali e l’Agenzia delle entrate la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679, in forza di apposito atto di nomina.
- 10.4 Le informazioni utilizzate ai fini del presente provvedimento sono trattate dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione esclusivamente per le finalità stabilite, secondo i principi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo n. 196 del 2003. Il trattamento dei dati avviene al fine di consentire ai contribuenti e agli intermediari delegati di comunicare i dati relativi al conferimento della delega all’Agenzia delle entrate.
- 10.5 L’Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.A., in qualità di *partner* tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designata come “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
- 10.6 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione conservano i dati oggetto del trattamento fino al termine del decimo anno successivo a quello di scadenza, revoca o rinuncia della delega.
- 10.7 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la comunicazione dei dati relativi al conferimento delle deleghe venga effettuata esclusivamente mediante le modalità di cui al punto 6 del presente provvedimento.
- 10.8 Su tale trattamento dei dati personali, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione eseguono le valutazioni d’impatto (DPIA) previste dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679.

## **11. Sicurezza**

- 11.1 I sistemi utilizzati per la trasmissione dei dati relativi al conferimento delle deleghe, descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento, garantiscono un adeguato livello di sicurezza per la protezione dei dati.
- 11.2 La sicurezza dell'utilizzo dei servizi disponibili nell'area riservata è garantita mediante l'adozione di meccanismi di identificazione *standard* e di protocolli di comunicazione aggiornati alle più recenti versioni. Data la specificità dei dati e la loro rilevanza, sono assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo della fiscalità, ponendo in essere procedure e strumenti di sicurezza fisica e logica a protezione del patrimonio informativo della fiscalità. L'utilizzo delle modalità di cui al punto 6 sarà possibile con le tipologie di *browser* più diffuse, con limitazioni per le versioni più obsolete, che gli utenti possono aggiornare, autonomamente e senza oneri, adeguandosi alle minime richieste.
- 11.3 La consultazione sicura dei servizi *on line* disponibili nell'area riservata è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione.
- 11.4 L'Agenzia delle entrate procede al tracciamento:
  - degli accessi effettuati sui propri sistemi da parte di ciascun delegante e di ciascun intermediario delegato, con indicazione dei tempi e della tipologia di operazioni svolte, predisponendo appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi;
  - dell'utilizzo, da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, del servizio di verifica dell'autorizzazione dell'intermediario ad operare sulla base di una delega attiva.

## **12. Decorrenza**

- 12.1 Con apposito avviso, pubblicato sui siti *internet* dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega di cui al punto 6.

## **13. Disposizioni transitorie e finali**

- 13.1 Le deleghe attivate anteriormente alla data di cui al punto 12.1 per l'utilizzo dei servizi dell'Agenzia delle entrate e/o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026. È fatta in ogni caso salva la possibilità per il contribuente di comunicare i dati relativi al conferimento di una nuova delega con le modalità previste dal presente provvedimento. In tal caso, se la nuova delega comunicata è conferita ad un intermediario per il quale risulta ancora efficace una delega per l'utilizzo dei servizi dell'Agenzia delle entrate e/o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione attivata anteriormente alla data di cui al punto 12.1, quest'ultima si considera contestualmente revocata.

- 13.2 La revoca di una delega per l'utilizzo dei servizi dell'Agenzia delle entrate e/o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione attivata anteriormente alla data di cui al punto 12.1 può essere comunicata in qualunque momento, con le modalità previste dal presente provvedimento.
- 13.3 Dalla medesima data di cui al punto 12.1 le disposizioni del presente provvedimento sostituiscono integralmente i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 92558 del 29 luglio 2013 e n. 291241 del 5 novembre 2018.

#### **14. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali**

- 14.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento. Il Garante ha reso parere favorevole con provvedimento n. 539 del 12 settembre 2024.

#### **Motivazioni**

L'articolo 21 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto la possibilità per i contribuenti di delegare, con un modello unico, gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'utilizzo di uno o più servizi *on line* resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione. Il medesimo articolo ha, quindi, demandato ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di realizzazione della semplificazione introdotta.

Il presente provvedimento, nel dare attuazione alla norma, prevede che i dati relativi al conferimento della delega unica, il cui contenuto minimo è riportato nel *fac-simile* disponibile sui siti *internet* dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, possano essere comunicati all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'attivazione, dal contribuente attraverso una specifica funzionalità *web* resa disponibile nella sua area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate. I dati relativi al conferimento della delega possono essere comunicati anche dall'intermediario delegato mediante la trasmissione di un *file xml* firmato digitalmente dal contribuente ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (FEA) realizzato con la Carta di Identità Elettronica (CIE) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui all'allegato 2 del presente provvedimento. In tale ultima ipotesi, la trasmissione del predetto *file* avviene previa sottoscrizione del medesimo anche da parte dell'intermediario, con propria firma digitale.

Inoltre, la delega può essere comunicata dall'intermediario anche mediante l'erogazione ai propri assistiti di un servizio *web* che utilizza un particolare processo di FEA i cui requisiti sono descritti in apposita convenzione.

Per garantire la piena consapevolezza, da parte del contribuente, in merito alle scelte effettuate, il provvedimento prevede che il delegante individui puntualmente i servizi che intende delegare.

La delega può essere conferita al massimo a due intermediari.

Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e agevolare gli intermediari nella gestione delle deleghe, è stabilito un termine fisso di scadenza delle stesse (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita). Resta, in ogni caso, salva la possibilità di revoca anticipata da parte del contribuente o rinuncia da parte dell'intermediario a tutti i servizi delegati. In quest'ultimo caso, la rinuncia è comunicata esclusivamente in via telematica.

Il provvedimento detta, inoltre, la disciplina relativa alla conservazione delle deleghe acquisite e ai controlli effettuati, da parte dell'Agenzia delle entrate, anche presso le sedi degli intermediari.

Dalla data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati necessari all'attivazione delle deleghe, le disposizioni del presente provvedimento sostituiscono integralmente quelle recate dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 92558 del 29 luglio 2013 (*«Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del "Cassetto fiscale delegato" da parte degli intermediari, di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»*) e n. 291241 del 5 novembre 2018 (*«Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica»*).

Le deleghe già attive alla data di disponibilità delle suddette funzionalità sono valide fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità, per il contribuente, di comunicare i dati relativi al conferimento di una nuova delega con le modalità previste dal presente provvedimento. In tal caso, se la nuova delega comunicata è conferita ad un intermediario per il quale risulta una delega ancora attiva, quest'ultima si considera contestualmente revocata. Si riporta di seguito un esempio. Per il contribuente Mario Rossi risulta attiva una delega all'intermediario Giovanni Bianchi per il servizio Cassetto fiscale delegato e una delega all'intermediario Giuseppe Verdi per l'utilizzo dei servizi *on line* dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Qualora il contribuente comunichi, con le modalità previste dal presente provvedimento, il conferimento di una

delega all'intermediario Giovanni Bianchi per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e per i servizi *on line* dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, quest'ultimo intermediario non avrà più la possibilità di accedere al Cassetto fiscale del delegante. Per l'intermediario Giuseppe Verdi resterà, invece, attiva la delega per l'utilizzo dei servizi *on line* dell'Agenzia delle entrate-Riscossione fino alla scadenza naturale della stessa ovvero, se successiva, fino al 30 giugno 2026.

## **Riferimenti normativi**

### *a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:*

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

### *b) Normativa di riferimento*

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.
- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).
- Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”.
- Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”.
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 92558 del 29 luglio 2013, recante “Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del Cassetto fiscale delegato da parte degli intermediari, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”.
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016, recante “Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti

dall'utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 291241 del 5 novembre 2018, recante “Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione Elettronica”.
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, recante “Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 02/10/2024

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

*Firmato digitalmente*